PROVINCIA di VARESE

Domande e risposte sulle

Associazioni di Promozione Sociale

PROVINCIA di VARESE

PROVINCIA di VARESE
Assessorato Politiche Sociali
Terzo Settore
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
Tel.: 0332 - 252.673 - Fax: 0332 - 252.793
terzosettore@provincia.va.it
www.provincia.va.it

In collaborazione con:

CESVOV
Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese

Via Brambilla, 15 - 21100 Varese
Tel.: 0332 - 293.001 - Fax: 0332 - 293.020
varese@cesvov.it

Il mondo del Terzo Settore costituisce, anche, nella nostra provincia una realtà dinamica e multiforme, di stimolo all'intervento di gruppi di persone che operano in diversi ambiti: sociale, culturale, di aggregazione, ambientale, sportivo dilettantistico, etc...

L'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Varese, a cui compete la cura dei Registri Regionali e Provinciali delle Organizzazioni e Associazioni senza scopo di lucro, da sempre persegue, in parallelo alle finalità di riconoscimento di questi enti, la valorizzazione e lo sviluppo dell'intero settore non profit, attraverso diversi interventi.

La presente pubblicazione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, si inserisce tra le iniziative di promozione per venire incontro ai gruppi di cittadini che, ogni giorno, entrano in contatto con la Provincia manifestando esigenze di conoscenza e orientamento nel composito panorama legislativo riguardante i soggetti non profit.

Molto si è scritto su alcune forme giuridiche di enti non commerciali, come le Organizzazioni di Volontariato o le Cooperative Sociali, riconosciute in Italia con leggi che oramai risalgono a più di venti anni fa.

Con la presente guida si intende, grazie anche alla collaborazione degli esperti del Cesvov, approfondire la conoscenza delle Associazioni di Promozione Sociale, introdotte nel nostro ordinamento con la Legge 383 del 2000, sulle quali non esiste attualmente molto materiale di consultazione dedicato.

Questa pubblicazione intende offrire, per cenni, la normativa principale di riferimento e le coordinate, giuridiche e fiscali, entro le quali quotidianamente le Associazioni di Promozione Sociale possono costituirsi e muoversi per realizzare le proprie finalità di utilità sociale.

Il testo, progettato con uno stile essenzialmente pratico e facendo tesoro dei quesiti che quotidianamente ci vengono posti, è stato impostato in forma di domanda e risposta, per fornire uno strumento agile utilizzabile sia dalle Associazioni che dagli Enti Locali.

L'augurio è che, anche attraverso strumenti semplici come quello che viene qui presentato, Istituzioni pubbliche ed Enti del privato sociale posson raggiungere insieme obiettivi di utilità sociale e di benessere diffuso per tutti i cittadini.

Christian Campiotti
Assessore alle Politiche Sociali

Dario Galli
Presidente

Indice

SEZIONE PRIMA
Nozioni generali

1. Che cosa significa Ente no profit? pag. 9
2. Che cos'è un'Associazione? pag. 10
3. Che differenza c'è tra un'Associazione riconosciuta e un'Associazione non riconosciuta? pag. 11
4. Qual è la responsabilità degli amministratori in un'Associazione riconosciuta? pag. 12
5. Qual è, invece, la responsabilità degli amministratori in un'Associazione non riconosciuta? pag. 13
6. Cosa vuol dire essere socio di un'Associazione? pag. 13
7. Quali sono gli organi tipici di un'Associazione? pag. 14
8. Quali sono i libri sociali che deve tenere un'Associazione? pag. 15

SEZIONE SECONDA
a) Aspetti giuridici delle Associazioni di Promozione Sociale

1. Quale è la differenza tra un'Associazione generica e una di Promozione Sociale? pag. 19
2. Quali sono i contenuti tipici dello statuto di un'Associazione di Promozione Sociale? pag. 20
3. Quali sono le entrate tipiche per un'Associazione di Promozione Sociale? pag. 21
4. Un'Associazione di Promozione Sociale può avere dipendenti o collaboratori? pag. 22
5. Come si chiede l'iscrizione al Registro dell'Associazionismo di Promozione Sociale? pag. 23
6. Quali sono i vantaggi conseguenti l'iscrizione al Registro? pag. 24
7. Un'Associazione di Promozione Sociale può stipulare convenzioni con Enti Pubblici? pag. 26

b) Aspetti fiscali delle Associazioni di Promozione Sociale

1. Cosa vuol dire che un'Associazione di Promozione Sociale è un ente non commerciale? pag. 29
2. Un'Associazione di Promozione Sociale può avere entrate di natura commerciale? pag. 29

3. Un'Associazione di Promozione sociale può assumere la qualifica di Onlus? pag. 30
4. Quali sono gli obblighi fiscali di un'Associazione di Promozione Sociale? pag. 31
5. Quando un'Associazione di Promozione Sociale è tenuta ad aprire la partita IVA? pag. 32
6. Quale regime fiscale è applicabile a un'Associazione di Promozione Sociale dotata di partita IVA? pag. 33
7. Quali sono gli obblighi contabili di un'Associazione di Promozione Sociale che opta per il regime agevolato? pag. 34
8. Un'Associazione di Promozione Sociale può gestire un bar? pag. 35
9. Un'Associazione di Promozione Sociale può organizzare viaggi? pag. 36

c) Aspetti contabili delle Associazione di Promozione Sociale

1. Un'Associazione di Promozione Sociale deve redigere il Bilancio? pag. 39
2. Un'Associazione di Promozione Sociale deve necessariamente chiudere il bilancio in pareggio? pag. 40
3. Come si approva il bilancio di un'Associazione di Promozione Sociale? pag. 40
4. Quali registri contabili deve tenere un'Associazione di Promozione Sociale? pag. 41
5. Quale metodo contabile deve utilizzare un'Associazione di Promozione Sociale? pag. 43
6. Quando è necessario utilizzare il criterio di competenza temporale? pag. 44

d) Aspetti particolari delle Associazioni di Promozione Sociale

1. Un'Associazione di Promozione Sociale può effettuare raccolte fondi? pag. 47
2. Quali sono gli obblighi conseguenti a una raccolta fondi? pag. 48
3. Le Associazioni di Promozione Sociale sono tenute a rispettare gli adempimenti previsti per la privacy? pag. 48
4. Cosa deve fare un'Associazione di Promozione Sociale per quanto riguarda la sicurezza, in tema di privacy? pag. 50
5. Cosa tutela la SIAE? pag. 51
6. Quali sono gli obblighi verso la SIAE per un'Associazione di Promozione Sociale? pag. 52
7. Un'Associazione di Promozione Sociale può svolgere attività di intrattenimento? pag. 53
8. Quali sono gli adempimenti per un'Associazione di Promozione Sociale che organizza lotterie, tombole e pesche di beneficenza? pag. 54
9. Esistono delle agevolazioni in materia di intrattenimenti? pag. 56

SEZIONE TERZA
Riferimenti legislativi e documentazione

1. Codice Civile: le Associazioni pag. 59
2. Legge n. 383/2000 pag. 64
3. Legge Regionale n. 1/2008 pag. 80
4. Testo Unico delle Imposte sui Redditi pag. 87
5. DPR n. 633/1972 pag. 94
6. Fac simile di domanda iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale pag. 98
7. Fac simile Atto costitutivo pag.102
8. Fac simile Statuto tipico Associazione di Promozione Sociale pag.104
9. Fac simile di Verbale di assemblea pag.112
10. Fac simile documento per rimborso spese pag.116
11. Promemoria sui principali aspetti giuridici e fiscali relativi alle attività svolte dalle Associazioni di Promozione Sociale pag.118
12. Riferimenti e indirizzi utili pag.122

SEZIONE PRIMA
Nozioni generali

1. Che cosa significa ENTE NO PROFIT? ..... pag. 9
2. Che cos'è un'ASSOCIAZIONE? ..... pag. 10
3. Che differenza c'è tra un'associazione RICONOSCIUTA e una NON RICONOSCIUTA? ..... pag. 11
4. Qual è la RESPONSABILITÀ degli AMMINISTRATORI in un'associazione RICONOSCIUTA? ..... pag. 12
5. Qual è, invece, la RESPONSABILITÀ degli AMMINISTRATORI in un'associazione NON RICONOSCIUTA? ..... pag. 13
6. Cosa vuol dire ESSERE SOCIO di un'Associazione? ..... pag. 13
7. Quali sono gli ORGANI TIPICI di un'Associazione? ..... pag. 14
8. Quali sono i libri sociali che deve tenere un'Associazione? ..... pag. 15

SEZIONE PRIMA
Nozioni generali

1. Che cosa significa ente no profit?

Nell'ordinamento italiano siamo in presenza di un **ente no profit** (altrimenti detto **ente senza scopo di lucro** o anche, utilizzando un temine di natura fiscale, ente non commerciale) quando ricorrono i seguenti elementi:

1) organizzazione di uomini e/o di cose per perseguire uno **scopo (missione) di natura ideale** in assenza di finalità lucrative, vale a dire senza voler realizzare un profitto personale;
2) **divieto di distribuzione di utili**: è pertanto fondamentale che un ente no profit utilizzi i propri fondi per il perseguimento dei fini previsti nello statuto. Sarebbe, infatti, in contrasto con la **natura non commerciale** il fatto che le eventuali eccedenze di bilancio o le somme residue, in seguito allo scioglimento, venissero distribuite fra i soci.

In conseguenza di una normativa giuridica complessa e in costante mutamento che spesso si interseca in modo non lineare con quella fiscale, è difficile rappresentare schematicamente le tante e variegate categorie di enti no profit esistenti nel nostro ordinamento. Tuttavia, se si volesse ugualmente tentare di elencare da un punto di vista giuridico i **principali enti no profit** presenti in Italia, avremmo:

- le **fondazioni**: elemento fondamentale e caratterizzante è la presenza di un patrimonio privato specificamente destinato a una finalità non lucrativa;
- le **associazioni**: di cui ci occuperemo in modo approfondito in questo volume, sono costituite da persone che perseguono insieme una finalità ideale, mentre l'elemento patrimoniale può anche mancare;
- i **comitati**: sono assimilati alle associazioni ma hanno uno scopo limitato e una durata (generalmente) temporanea;
- le **cooperative sociali**: sono vere e proprie imprese che però operano nel settore sociale con determinate caratteristiche.

2. Che cos'è un'Associazione?

Un'associazione è quel particolare tipo di **ente no profit** che trae la propria origine da un contratto con cui una **pluralità di soggetti** (persone fisiche e/o giuridiche) decidono di associarsi per perseguire insieme uno **scopo di natura ideale**.

I documenti necessari per costituire una associazione sono:

- **atto costitutivo**: è l'atto giuridico, un contratto vero e proprio, con cui i soci fondatori (secondo la giurisprudenza consolidata minimo tre) danno vita all'associazione. Deve contenere, oltre alle generalità dei costituenti, almeno l'indicazione della data, del luogo di costituzione e delle finalità perseguite;
- **statuto**: tecnicamente è un allegato dell'atto costitutivo, contiene le norme di funzionamento dell'associazione stessa. Deve essere conforme a quanto previsto dal codice civile (articoli 12-38) ed eventualmente anche dalle varie norme giuridiche e fiscali di settore.

Oltre al **codice civile**, che fa da **cornice normativa** al variegato mondo delle associazioni, esistono molte altre previsioni giuridiche e fiscali che si rivolgono in modo specifico a settori associativi ben determinati, andando a delineare tipologie di associazioni diverse tra loro sia per quel che riguarda le finalità perseguite che le attività poste in essere. Solo per fare qualche esempio, ci si riferisce alla Legge n. 383 del 2000 che, come vedremo, disciplina le Associazioni di Promozione Sociale piuttosto che alla Legge n. 266 del 1991 per le Organizzazioni di Volontariato, ma anche a Leggi regionali, quali per la Lombardia, la Legge regionale n. 1 del 2008 "Testo Unico della Regione Lombardia in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso".

3. Che differenza c'è tra un'Associazione riconosciuta e un'Associazione non riconosciuta?

Le associazioni possono essere:

- **riconosciute**, quindi aventi personalità giuridica ai sensi degli articoli 12-35 del codice civile;
- **non riconosciute**, cioè senza personalità giuridica ai sensi degli articoli 36-38 del codice civile: questa seconda categoria, dal punto di vista numerico, costituisce senza dubbio la grande maggioranza delle associazioni.

Il **riconoscimento** è un procedimento di natura amministrativa che attribuisce all'associazione la cosiddetta **personalità giuridica** e che deve essere espletato di fronte alla Regione Lombardia ovvero (se le attività dell'associazione non si esauriscono all'interno del territorio regionale) alla Prefettura territorialmente competente.
Si tratta di una distinzione importante perché come vedremo più avanti, in virtù dell'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche che garantisce all'associazione la cosiddetta **autonomia patrimoniale perfetta**, le responsabilità degli amministratori sono differenti.

Per quanto riguarda le associazioni che intendono chiedere il **riconoscimento giuridico**, le disposizioni attuative del codice civile richiedono necessariamente l'adozione dell'atto costitutivo e dello statuto tramite **atto pubblico**, vale a dire alla presenza di un notaio. Le **associazioni non riconosciute**, invece, possono costituirsi anche mediante semplice **scrittura privata**, eventualmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate, laddove l'associazione voglia godere di determinate agevolazioni.

4. Qual è la responsabilità degli amministratori in un'Associazione riconosciuta?

L'unica disposizione contenuta nel codice civile che disciplina la **responsabilità degli amministratori** delle associazioni è l'articolo 18: "*Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che abbia causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso*". Questa disposizione, seppur riferita espressamente alle associazioni riconosciute, è applicabile in via generale anche a quelle non riconosciute.

Posto tuttavia che, come detto nel secondo paragrafo, un'associazione può essere riconosciuta oppure non riconosciuta, il **riconoscimento giuridico** porta con sé una serie di conseguenze sul piano della responsabilità degli amministratori: se l'associazione ha ottenuto il riconoscimento, infatti, **il patrimonio personale dei singoli amministratori è sempre garantito nei confronti dei creditori che possono rivalersi esclusivamente sulle disponibilità dell'associazione**.

Attenzione a non confondere la **registrazione dei documenti** costitutivi che, previo versamento dell'imposta di registro, si effettua all'Agenzia delle Entrate dopo aver costituito l'associazione con il procedimento finalizzato al conseguimento dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche (che tra le altre cose prevede per l'associazione l'obbligo di immobilizzare almeno € 52.000 a garanzia dei terzi).

5. Qual è, invece, la responsabilità degli amministratori in un'Associazione non riconosciuta?

Per quanto riguarda, invece, le **associazioni non riconosciute**, l'art. 38 del codice civile prevede che: "*Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.*"

Questa disposizione stabilisce che per le **obbligazioni** assunte in nome e nell'interesse dell'associazione da coloro che gestiscono l'ente, i terzi creditori devono far valere i loro diritti innanzitutto sul fondo comune dell'associazione ma poi, prosegue l'art. 38, **in caso di insufficienza del fondo comune i creditori possono chiedere il pagamento di quanto dovuto alle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, le quali risponderanno della somma dovuta con il proprio patrimonio personale**.
In conclusione gli **amministratori** di un'associazione sono **responsabili personalmente** degli impegni economici che assumono per conto e nell'interesse dell'ente, a meno di far **constatare il loro dissenso** quando si vota la delibera che genera l'obbligazione.

6. Cosa vuol dire essere socio di un'Associazione?

Il socio è colui che **aderisce** all'associazione: nel momento della costituzione dell'associazione (**socio fondatore**) oppure un qualunque momento successivo (**socio ordinario**), eventualmente dietro il versamento di una quota **associativa**, che però non è obbligatoria, mettendo parte del suo tempo libero a disposizione della missione associativa.

A norma dell'art. 16 del codice civile l'atto costitutivo o lo statuto di un'associazione devono indicare i **diritti** (per esempio essere informato delle attività dell'associazione o poter fruire di determinate prestazioni) e i **doveri** (per esempio quello di pagare la quota associativa) dei soci, oltre che le **condizioni** per l'ammissione che deve essere garantita a tutti coloro che, possedendone i requisiti, ne facciano apposita richiesta.
Ai fini dell'ammissione di nuovi associati o della decisione in merito alla perdita di qualifica di socio, è sempre opportuno indicare nei documenti costitutivi quali sono gli organi dell'associazione che devono esprimersi in merito.

7. Quali sono gli organi tipici di un'Associazione?

Per funzionare e per permettere ai soci di esprimere liberamente la propria volontà, le associazioni devono essere dotate di **organi interni**.
Anche se l'organizzazione di un'associazione può variare sensibilmente a seconda del tipo e delle dimensioni, devono essere **necessariamente previsti**:

- l'**Assemblea dei Soci**: si tratta dell'**organo sovrano** ed è composto dall'insieme di tutti i soci dell'associazione, fondatori e non. All'assemblea competono quelle decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione che la legge o lo statuto le attribuiscono e che non abbiano stretta attinenza con l'amministrazione dell'associazione. Per alcune materie l'assemblea ha una competenza propria non affidabile ad altri organi (ad esempio l'approvazione dei bilanci). L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria secondo la rilevanza delle decisioni che deve prendere.
- il **Consiglio Direttivo**: eletto dall'assemblea dei soci, è l'**organo esecutivo** che si occupa della gestione e dell'organizzazione dell'ente sotto il profilo gestionale, economico, amministrativo e fiscale. Al Consiglio è riservata una competenza esclusiva per quel che riguarda le decisioni operative.
- il **Presidente**: è il **rappresentante legale** dell'associazione, dispone della firma sociale su tutti gli atti a rilevanza interna ed esterna all'associazione. Di norma è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, ma, su decisione dei soci, può essere eletto dall'Assemblea.

Esistono poi degli **organi facoltativi**, tra i quali il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, che risultano obbligatori solo in taluni contesti, e altre **figure tecniche** (segretario, tesoriere, economo...) che hanno semplicemente compiti di natura gestionale.

Tutti gli organi devono ottemperare le **procedure** stabilite nei documenti associativi e si deve tenere un **resoconto** (verbale) di quanto da essi discusso e deliberato.

8. Quali sono i libri sociali che deve tenere un'Associazione?

I libri sociali rappresentano la **memoria storica** delle attività svolte dall'associazione e servono da un lato a garantire la trasparenza nei confronti dei soci in termini di partecipazione e condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione, dall'altro, invece, a documentare verso i terzi gli atti decisionali assunti dalla stessa.
Tale documentazione, essendo quindi rilevante anche ai fini di stabilire le eventuali responsabilità all'interno dell'associazione, deve essere tenuta in modo ordinato e aggiornato al fine di dare una visione sempre chiara e aggiornata delle operazioni svolte dall'ente.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa di un'associazione sono essenziali alcuni strumenti:

- **libro soci**: che riporta i dati anagrafici in termini cronologici degli associati. In questo libro bisogna annotare l'iscrizione dei nuovi soci in forma progressiva, devono essere riportati i dati anagrafici del socio, la data di adesione, devono essere rilevati i rinnovi periodici delle quote sociali ed eventualmente anche le decadenze;
- **libro verbali del Consiglio Direttivo**: riporta le verbalizzazioni degli incontri del Consiglio Direttivo con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e approvate dal'organo stesso;
- **libro verbali dell'Assemblea Soci**: riporta le verbalizzazioni degli incontri dell'Assemblea con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e approvate dall'organo stesso;
- **libro verbali di ogni altro organo eventualmente definito a livello statutario**: riporta le verbalizzazioni degli incontri con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno.

I libri sociali, numerati progressivamente pagina per pagina, **non devono avere particolari forme** e **non sono più soggetti all'obbligo di vidimazione** né a specifiche modalità di tenuta, essendo il tutto lasciato alle decisioni prese dall'associazione. Il soggetto deputato all'interno dell'associazione alla tenuta dei libri sociali (di solito il segretario) deve adottare una forma di redazione degli atti che segua sostanzialmente

lo schema qui di seguito delineato:

- indicazione della tipologia di riunione (Assemblea Soci, Consiglio Direttivo, ecc);
- indicazione della data e del luogo della riunione;
- indicazione dei presenti e assenti;
- indicazione della regolarità della convocazione e dell'ordine del giorno;
- stesura delle delibere in ordine cronologico, indicando l'unanimità o la maggioranza dell'espressione di voto e, soprattutto, la tipologia di provvedimento adottato con il relativo impegno di spesa.

SEZIONE SECONDA
Aspetti giuridici

1. Quale è la DIFFERENZA tra un'ASSOCIAZIONE GENERICA e una di PROMOZIONE SOCIALE? ..... pag. 19

2. Quali sono i CONTENUTI TIPICI dello STATUTO di un'Associazione di Promozione Sociale? ..... pag. 20

3. Quali sono le ENTRATE TIPICHE per un'Associazione di Promozione Sociale? ..... pag. 21

4. Un'Associazione di Promozione Sociale può avere DIPENDENTI o COLLABORATORI? ..... pag. 22

5. Come si chiede l'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELL'ASSOCIAZIONISMO di Promozione Sociale? ..... pag. 23

6. Quali sono i VANTAGGI conseguenti l'iscrizione al Registro? pag. 24

7. Un'Associazione di Promozione Sociale può stipulare CONVENZIONI con enti pubblici? ..... pag. 26

SEZIONE SECONDA
Aspetti giuridici

1. Quale è la differenza tra un'Associazione generica e una di Promozione Sociale?

Mentre un'associazione si identifica con un generico raggruppamento di persone (disciplinato dal codice civile) che si organizza per gestire, senza scopo di lucro, un interesse ideale comune, le **associazioni di promozione sociale** costituiscono un sottoinsieme più specifico, come previsto dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 - *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*.
All'interno della cornice civilistica quindi, questa norma, detta principi ulteriori e caratteristici per l'individuazione e la valorizzazione di un particolare tipo di associazione, le associazioni di promozione sociale appunto che, nei più svariati settori della società, svolge un'attività definita di "**aggregazione sociale**".

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 383/2000, "*la Costituzione Italiana riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.*"

In base a quanto previsto dal legislatore, possono essere costituite come **associazioni di promozione sociale**, le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, i movimenti, i gruppi, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere, **senza finalità di lucro, attività di utilità sociale a favore dei soci e dei terzi**.

Ai sensi della legge **non sono**, invece, considerate **associazioni di promozione sociale** quegli enti che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non possono, inoltre, essere costituti come associazioni di promozione sociale i circoli privati, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria. Tutti questi enti possono essere inquadrati (eventualmente) come semplici associazioni generiche.

Un'associazione di promozione sociale, infine, non può disporre limitazioni o discriminazioni, di qualunque natura, in relazione all'ammissione degli associati, né può prevedere il diritto di trasferimento della quota associativa o collegare la partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

2. Quali sono i contenuti tipici dello statuto di un'Associazione di Promozione Sociale?

Le associazioni di promozione sociale si devono costituire **con atto scritto**. Per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa, è necessaria la forma della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Non è, invece, richiesta la forma dell'atto pubblico e nemmeno quella della scrittura privata autenticata, che restano a discrezione dei soci fondatori (tranne, come detto, nel caso in cui l'associazione intenda, da subito, richiedere la personalità giuridica).

Nello statuto di un'associazione di promozione sociale, in base alla Legge 383/00, **devono essere espressamente previste numerose prescrizioni** alcune già contemplate dalla relativa normativa fiscale applicabile. Nello specifico devono essere indicati:

a) la denominazione dell'associazione;
b) l'oggetto sociale, che deve essere lecito e possibile;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali come previste nello statuto;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti e i loro obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Nello statuto di un'associazione di promozione sociale, inoltre, **non si possono inserire discriminazioni** di qualunque natura in relazione all'ammissione dei

soci, né prevedere il diritto di trasferimento (a qualunque titolo) della quota associativa e nemmeno collegare la partecipazione alla vita associativa e alla titolarità di azioni o quote patrimoniali, come già segnalato in precedenza.

3. Quali sono le entrate tipiche per un'Associazione di Promozione Sociale?

L'art. 4 della L. 383/2000 elenca **tassativamente le risorse economiche** che un'associazione di promozione sociale può avere per svolgere le proprie attività:

a) le quote associative ed eventuali contributi ulteriori dei soci;
b) le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
c) le eredità, le donazioni e i legati;
d) i contributi degli Enti Pubblici sia nazionali che internazionali;
e) le entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione con gli Enti Pubblici;
f) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) le entrate derivanti da raccolte fondi occasionali.

Sulla base di queste entrate, ogni associazione di promozione sociale deve redigere un **rendiconto economico-finanziario** che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura del suo esercizio sociale.
Il rendiconto, come vedremo più avanti, non deve essere pubblicato né depositato presso alcun ente od ufficio pubblico, deve però essere **conservato presso la sede** dell'associazione per poter essere consultato dai soci o, eventualmente, inoltrato alle autorità competenti tra cui la Provincia in virtù dell'iscrizione al Registro dell'Associazionismo.

4. Un'Associazione di Promozione Sociale può avere dipendenti o collaboratori?

Per lo svolgimento delle loro attività, le associazioni di promozione sociale, si avvalgono **prevalentemente** dell'**opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita** dei propri associati. Tuttavia, in caso di **particolare necessità**, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche ricorrendo a propri associati.
Il ricorso alle prestazioni di terzi è, pertanto, ammesso mediante una delle seguenti forme contrattuali:

a) rapporto di lavoro dipendente o ad esso assimilato (per esempio borse di studio);
b) rapporto di lavoro a progetto (ex collaborazione coordinata e continuativa);
c) rapporto di prestazione d'opera professionale;
d) rapporto di prestazione d'opera occasionale;
e) qualunque altro tipo di contratto previsto dalla normativa sul lavoro.

Nel caso in cui le associazioni corrispondano **compensi**, sono considerate a tutti gli effetti **sostituti di imposta** in base all'art. 23 e seguenti del DPR 600/1973 e, al pari di ogni altro committente o datore di lavoro, devono osservare le **normali disposizioni dettate in materia di lavoro**: eventuale apertura posizione INPS e INAIL e pagamento dei relativi contributi, tenuta dei libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione del modello 770, rilascio del CUD, ecc.

Naturalmente sono sempre **rimborsabili le spese** che i soci hanno sostenuto nell'espletamento dell'attività prestata a favore dell'organizzazione (le cosiddette "spese vive") e che non rappresentano in alcun modo un compenso per l'attività svolta. Condizione per il rimborso è che lo stesso sia stato preventivamente fissato dall'associazione e approvato all'interno di un regolamento che ne chiarisca l'oggetto e i limiti. Tali rimborsi spese sono esenti da qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale.
Tra le spese rimborsabili possono rientrare:

- le spese di viaggio, vitto e alloggio relative a trasferte effettuate per svolgere incarichi a favore dell'organizzazione;
- i rimborsi per i trasporti effettuati con propri mezzi per realizzare l'attività tipica dell'organizzazione, purché al di fuori del Comune in cui ha sede l'associazione;
- gli importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell'organizzazione per acquisto di beni e servizi a favore della stessa.

Non sono ricompresi nella categoria dei rimborsi spese le spese non documentate e i rimborsi forfetari.

5. Come si chiede l'iscrizione al Registro dell'Associazionismo di Promozione Sociale?

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un **Registro Nazionale** al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, costituite ed operanti da almeno un anno. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

Anche a livello regionale e provinciale sono stati istituiti sulla base della legge appositi registri per le associazioni di promozione sociale, cui possono iscriversi tutti quegli enti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 383/2000 e costituiti da almeno **un anno**, che svolgono attività di utilità sociale rispettivamente a livello **regionale** (con sedi operative in almeno 2 province o 3 comunità montane) o **provinciale**.
Per quanto riguarda la **Regione Lombardia**, il Registro della Promozione Sociale costituisce un'apposita **sezione (F) del Registro** precedentemente previsto per le Associazioni Senza Scopo di Lucro (ex LR 28/96 ora LR 01/08) suddiviso in registri provinciali.

Se sussistono i presupposti per la registrazione, l'associazione può inoltrare al Presidente della Provincia:

- domanda di iscrizione in carta semplice;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, con autocertificazione della conformità all'originale;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma;
- ultimo rendiconto economico consuntivo e di previsione dello stato patrimoniale;
- elenco nominativo delle cariche sociali;
- elenco nominativo dei soci (o dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante il numero dei soci);
- copia di certificato di attribuzione del codice fiscale (ed eventualmente della partita IVA);
- fotocopia della carta d'identità del Presidente.

Ogni documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Dal ricevimento della domanda di iscrizione, la Provincia provvede, entro 90 giorni all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizioni. Il termine può essere sospeso, qualora la Provincia richieda agli interessati integrazione documentale, chiarimenti o modifiche statutarie necessarie all'acquisizione dei requisiti previsti dalla legge. Il decreto di iscrizione, così come quello di cancellazione, viene trasmesso in copia conforme all'associazione interessata.
L'iscrizione al Registro comporta l'obbligo per le associazioni di trasmettere alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, un'apposita **scheda per il mantenimento dell'iscrizione che dal 2011 è stata informatizzata**. Inoltre, deve essere segnalata qualsiasi variazione dello statuto e della composizione degli organi associativi.
L'associazione può essere **cancellata** dal Registro con provvedimento motivato sia su istanza della medesima, sia su iniziativa provinciale a seguito dell'accertata **perdita dei requisiti** o per **cessazione dell'attività associativa**.

6. Quali sono i vantaggi conseguenti l'iscrizione al Registro?

L'iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale consente:

- la possibilità di partecipare a **bandi pubblici** per ottenere contributi economici a sostegno di progetti specifici;
- la possibilità di accedere agli elenchi dei soggetti beneficiari del **5 per mille**. Tra gli enti no profit cui le persone fisiche hanno la possibilità di destinare il 5 per mille del proprio reddito, vi sono, infatti, anche le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionali, regionali e provinciali.
- la possibilità di rilasciare ricevute che autorizzino i donatori a **scaricare**, dalla propria dichiarazione dei redditi, le **donazioni** effettuate tramite mezzi rintracciabili (come meglio specificato al paragrafo successivo);
- la possibilità di stipulare **convenzioni** con enti pubblici (se l'associazione è iscritta da almeno sei mesi).

Come sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 383/00, le **erogazioni liberali** effettuate nei confronti delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro dell'Associazionismo possono essere **detratte o dedotte** dalle

imposte sui redditi da parte del donante, a condizione che il versamento avvenga tramite assegno, bonifico o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97 (es. carte di credito).
In base ai soggetti che erogano le donazioni si possono avere due casi:

- **persone fisiche**: è riconosciuta una detrazione d'imposta IRPEF (art. 15 comma 1°, lett. i-quater, DPR 917/86) pari al 19% dell'importo donato, entro un limite complessivo annuo di 2.065,83€ (massimo detraibile: 2.065,83€ * 19% = 392,51€).
- **persone giuridiche (imprese)**: è ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (art. 100 comma 25 2°, lett. l, DPR 917/86) delle erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, a 1.549,37€ o al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato dal maggiore tra i due valori). Esempio:
  1. Reddito di impresa = 25.000€: massimo deducibile ► 1.549,37€;
  2. Reddito di impresa = 1.500.000€: massimo deducibile ► 30.000€ (2%).

Non è prevista la deducibilità delle offerte in natura effettuate nei confronti delle associazioni di promozione sociale.
Si consiglia sempre il rilascio di una ricevuta dalla quale si rilevi la qualifica di associazioni di promozione sociale e siano indicati al donante gli **estremi normativi** di riferimento.
La documentazione relativa alla donazione deve essere conservata dal soggetto donante e dall'associazione di promozione sociale entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).

Con la Legge n. 80/05, la cosiddetta "**+ Dai – Versi**", si è consentita la deducibilità di donazioni in denaro e in natura fatte anche ad associazioni di promozione sociale, fino al limite più basso tra il 10% del reddito complessivo del donante (persona fisica o azienda) e settantamila (70.000 €). La deduzione è consentita a condizione che avvenga tramite **mezzi rintracciabili** e che l'ente beneficiario tenga una **contabilità analitica**.

Altre agevolazioni sono previste in materia di imposta sugli intrattenimenti: le quote associative e i contributi degli associati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'eventuale imposta (deroga art. 3 del DPR n. 640/1972, come modificato dal D.Lgs. n. 60/1999).
Gli enti locali possono, infine, deliberare **riduzioni** (non esenzioni) sui tributi di propria competenza (art. 23 Legge 383/2000) per le associazioni di promozione sociale: si tratterà di verificare se in concreto Comune, Provincia o Regione abbiano previsto riduzioni, ad esempio, in materia tassa rifiuti, TOSAP, imposta di pubblicità, ecc.

7. Un'Associazione di Promozione Sociale può stipulare convenzioni con enti pubblici?

L'art. 30 della Legge 383/2000 prevede che **qualunque ente pubblico possa stipulare convenzioni** con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno **sei mesi nei registri**, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono, inoltre, prevedere **forme di verifica** delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono **assicurare i propri aderenti** che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. **La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima**.

Le **entrate** derivanti dalla svolgimento di attività istituzionale in convenzione con un ente pubblico per un'associazione di promozione sociale **non sono imponibili** e non sono soggette alla ritenuta d'acconto del 4%.

SEZIONE SECONDA
Aspetti fiscali

1. Cosa vuol dire che un'Associazione di Promozione Sociale è un ENTE NON COMMERCIALE? ..... pag. 29
2. Un'Associazione di Promozione Sociale può avere ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE? ..... pag. 29
3. Un'Associazione di Promozione sociale può assumere la QUALIFICA DI ONLUS? ..... pag. 30
4. Quali sono gli OBBLIGHI FISCALI di un'Associazione di Promozione Sociale? ..... pag. 31
5. Quando un'Associazione di Promozione Sociale è tenuta ad APRIRE LA PARTITA IVA? ..... pag. 32
6. Quale REGIME FISCALE è applicabile a un'Associazione di Promozione Sociale dotata di partita IVA? ..... pag. 33
7. Quali sono gli OBBLIGHI CONTABILI di un'Associazione di Promozione Sociale che opta per il regime agevolato? ..... pag. 34
8. Un'Associazione di Promozione Sociale può GESTIRE UN BAR? ..... pag. 35
9. Un'Associazione di Promozione Sociale può ORGANIZZARE VIAGGI? ..... pag. 36

SEZIONE SECONDA
Aspetti fiscali

1. Cosa vuol dire che un'Associazione di Promozione Sociale è un ente non commerciale?

Dal punto di vista fiscale le associazioni (anche quelle di promozione sociale) sono definite **enti non commerciali**: l'elemento distintivo di questo tipo di enti è rappresentato dal non avere come oggetto esclusivo o, comunque, principale, l'esercizio di un'attività commerciale come è, invece, quella svolta ad esempio dalle imprese.

In questo senso, per **oggetto principale** si intende l'attività **effettivamente svolta**, vale a dire quella essenziale per realizzare gli scopi istituzionali indicati dallo statuto.

2. Un'Associazione di Promozione Sociale può avere entrate di natura commerciale?

Le associazioni di promozione sociale che svolgono **esclusivamente attività istituzionale** sono quelle in cui nessuno dei servizi posti in essere per realizzare gli scopi associativi ha natura commerciale.

Tuttavia, le associazioni **possono svolgere anche attività commerciali** laddove queste operazioni configurino una prestazione di servizi organizzati in maniera stabile a fronte di un pagamento individuato come **corrispettivo specifico** per i servizi offerti, a prescindere dal fatto che l'attività sia svolta per reperire i fondi necessari al funzionamento dell'associazione.

L'eventuale attività commerciale non potrà mai risultare fine a se stessa ma dovrà essere sempre **sussidiaria e strumentale** a quella istituzionale, della quale deve rappresentare un **naturale completamento** al fine di reperire i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che rimangono di natura ideale e non economica.

3. Un'Associazione di Promozione Sociale può assumere la qualifica di Onlus?

L'acronimo Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) qualifica un **regime fiscale di favore** applicabile agli enti no profit che svolgono un'**attività di solidarietà sociale** nei confronti di soggetti svantaggiati, tassativamente in uno o più di questi settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sarà, quindi, compito della singola associazione di promozione sociale valutare la sussistenza di tali requisiti per chiedere all'Agenzia delle Entrate l'**iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus** al fine del conseguimento delle **agevolazioni fiscali** previste dal D.Lgs. 460/1997 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

L'iscrizione all'Anagrafe avviene a seguito dell'invio di un'**apposita documentazione** alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE), che esercita un controllo sia in merito alla sussistenza dei requisiti di cui sopra che alla correttezza della richiesta.

4. Quali sono gli obblighi fiscali di un'Associazione di Promozione Sociale?

Ogni ente non commerciale, quindi anche le associazioni di promozione sociale, è dotato di un **codice fiscale** numerico da utilizzare nei rapporti con i terzi.

In generale le **entrate istituzionali**, come ad esempio le **quote associative**, i **contributi pubblici** e le **raccolte pubbliche occasionali di fondi**, non sono soggette ad alcuna tassazione e possono essere documentate da semplici attestazioni di ricevuta.

La normativa prevede per una serie di enti, tra cui le associazioni di promozione sociale, la possibilità di assimilare alle entrate di cui sopra anche i **corrispettivi specifici** richiesti ai **soci** per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (cioè quelle che rappresentano il naturale completamento degli scopi associativi). Tale regime **agevolativo** si applica a condizione che gli statuti delle associazioni (redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata) siano conformi alle clausole previste dalla normativa fiscale (art. 148 TUIR) e richiamate nello specifico dalla Legge 383/2000:

- **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili** o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità**, sentita l'Agenzia per le Onlus (l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- **disciplina uniforme del rapporto associativo**, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- **obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

- **intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Al contrario, anche qualora siano offerte ai soci, le seguenti attività sono considerate **sempre commerciali** e pertanto soggette a tassazione:

- Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- Somministrazione di pasti;
- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- Prestazioni alberghiere, di alloggio, di deposito;
- Di trasporto e di deposito;
- Prestazione di servizi portuali e aeroportuali;
- Gestione di spacci aziendali e mense;
- Organizzazione di viaggi e servizi turistici;
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- Pubblicità commerciale;
- Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Quando un'Associazione di Promozione Sociale è tenuta ad aprire la partita IVA?

Quando un'associazione di promozione sociale svolge un'**attività commerciale abituale e continuativa** diventa necessario richiedere l'attribuzione del numero di **partita IVA**. Tale richiesta (**dichiarazione di inizio attività**) deve essere presentata direttamente all'Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure tramite un intermediario abilitato (per es. consulente fiscale, commercialista…) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Qualora, invece, l'associazione svolga **in maniera episodica e non programmata** iniziative tramite le quali consegue **proventi di natura commerciale** (per esempio un'unica sponsorizzazione per una episodica manifestazione), potrà non richiedere la partita IVA restando però fermi gli obblighi dichiarativi ai fini dei redditi (modello UNICO).
Le Associazioni di Promozioni Sociali in possesso di **Partita IVA**, in quanto soggetti che svolgono un'attività economica (seppure residuale rispetto a quella istituzionale), sono tenute ad **iscriversi al REA** (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative), un'apposito registro gestito e conservato presso le Camere di Commercio competenti per territorio.
Le associazioni, in seguito all'iscrizione iniziale, devono **comunicare le modifiche** che possono verificarsi nel corso della loro attività in merito ai dati contenuti nel Registro.

La Legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ha richiamato la possibilità per ciascuna Camera di Commercio di definire un apposito regolamento che contempli una disciplina di **sanzioni amministrative**, fissate tra un minimo di 50€ e un massimo di 500€, per il ritardo o l'omissione delle domande relative al REA in base a criteri di proporzionalità, tassatività e trasparenza.

6. Quale regime fiscale è applicabile a un'Associazione di Promozione Sociale dotata di partita IVA?

Le associazioni che svolgono attività commerciale per un volume di affari non superiore a 250.000€, possono optare per l'applicazione del **regime forfetario** di cui alla **Legge n. 398 del 16 dicembre 1991**, che prevede **agevolazioni** in ordine all'**IRES** (imposta sul reddito), all'**IRAP** (imposta regionale attività produttive) e alla determinazione dell'**IVA**, oltre che rilevanti **semplificazioni in termini di registrazioni contabili**.

Per quanto concerne IRES e IRAP è obbligatoria la presentazione del **Modello Unico Enti Non Commerciali** al fine di determinare le imposte dovute calcolate sul **3% degli introiti commerciali percepiti** secondo l'aliquota fissata (oggi 27,50% IRES e 3,90% IRAP): ad esempio, se un'associazione ha 10.000€ di entrate commerciali, la base imponibile su cui calcolare le imposte è pari soltanto a 300€ (il 3% dei 10.000€ commerciali).

Invece, per quanto riguarda l'**IVA**, la somma da versare viene determinata applicando all'imposta relativa alle operazioni imponibili le seguenti percentuali di **detrazione forfettaria**:

- 50%, in generale;
- 10% per le operazioni di sponsorizzazione;
- 33% per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Per usufruire del regime forfetario, l'associazione deve esercitare un'**apposita opzione** mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento alla **SIAE** competente in base al domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime agevolato. L'opzione andrà successivamente comunicata nei termini previsti per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno in cui l'opzione è stata esercitata barrando la corrispondente casella del quadro VO2.

7. Quali sono gli obblighi contabili di un'Associazione di Promozione sociale che opta per il regime agevolato?

Un'associazione di promozione sociale in **regime agevolato** ai sensi della Legge n. 398/1991 è tenuta a:

- emettere **fattura** esclusivamente per le prestazioni di **sponsorizzazione**, per le **cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica** e per le **prestazioni pubblicitarie**: per le altre prestazioni commerciali (ad esempio servizi a pagamento effettuati verso terzi) non c'è obbligo ma solo la facoltà di emettere fattura;
- **conservare e numerare progressivamente** le fatture di acquisto;
- **annotare i corrispettivi** e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale, anche in un'unica soluzione, una volta al mese, e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, entro il 15 febbraio per i corrispettivi di gennaio) nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (cosiddetto "registro IVA minori"), opportunamente integrato (il modello deve essere messo in uso per anno solare). Il modello non dovrà essere vidimato;
- **annotare distintamente** nel predetto modello **i proventi che non costituiscono reddito imponibile** nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
- **conservare copia della documentazione** relativa ai propri incassi e pagamenti;
- **versare trimestralmente l'IVA** entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare;
- presentare la **dichiarazione ai soli fini IRES e IRAP**.

8. Un'associazione di promozione sociale può gestire un bar?

In linea generale, come abbiamo visto nel paragrafo 4, per un'associazione di promozione sociale le entrate derivanti da attività legate alla **somministrazioni di alimenti e bevande** (gestione di bar) hanno natura **commerciale** e sono quindi soggette a tassazione ordinaria.

Qualora però l'associazione di promozione sociale sia **affiliata ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno** ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) della Legge n. 287/1991 (a titolo esemplificativo ARCI, ACLI, ACSI…), i **proventi** derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande **non si considerano commerciali** e sono esclusi da imposte sui redditi e IVA purché l'attività sia svolta nei confronti dei **propri associati** o dei soci di altre associazioni facenti parte della medesima organizzazione.

L'agevolazione è concessa a condizione che la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata **presso la sede** in cui viene svolta l'attività istituzionale e che sia strettamente **complementare** alle attività istituzionali. Inoltre **i locali devono essere ubicati all'interno della struttura** adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono poi essere apposte **insegne**, **targhe** o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione.

Per la gestione della mescita è comunque necessario richiedere le **autorizzazioni amministrative** per la somministrazione di alimenti e bevande secondo il procedimento semplificato di cui al DPR 235/2001 e presentare al Comune la **segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA).

9. Un'Associazione di Promozione Sociale può organizzare viaggi?

Così come la gestione di un bar, anche l'attività di **organizzazione viaggi e soggiorni turistici** svolta **nei confronti dei soci** direttamente dall'associazioni di promozione sociale affiliate a Enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considera commerciale e non è quindi soggetta a imposte dirette (IRES). Non sussistono, invece, agevolazioni ai fini dell'IVA.

Per quanto riguarda l'attività di **organizzazione viaggi** non si intende la semplice attività di promozione, raccolta adesioni ed intermediazione svolta dall'associazione nei rapporti tra agenzie viaggi e associati, ma quel particolare tipo di iniziativa imprenditoriale che connota propriamente l'attività di un'**agenzia di viaggio**.

SEZIONE SECONDA
Aspetti contabili

1. Un'Associazione di Promozione Sociale deve REDIGERE IL BILANCIO? ..... pag. 39
2. Un'Associazione di Promozione Sociale deve necessariamente chiudere il BILANCIO IN PAREGGIO? ..... pag. 40
3. Come si APPROVA IL BILANCIO di un'Associazione di Promozione Sociale? ..... pag. 40
4. Quali REGISTRI CONTABILI deve tenere un'Associazione di Promozione Sociale? ..... pag. 41
5. Quale METODO CONTABILE deve utilizzare un'Associazione di Promozione Sociale? ..... pag. 43
6. Quando è necessario utilizzare il criterio di COMPETENZA TEMPORALE? ..... pag. 44

SEZIONE SECONDA
Aspetti contabili

1. Un'Associazione di Promozione Sociale deve redigere il bilancio?

Il termine "bilancio" fa riferimento alla definizione dettata dal codice civile che prevede un documento comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. In realtà, **le associazioni non sono giuridicamente obbligate a redigere un bilancio come le imprese**, laddove le dimensioni e le esigenze di gestione richiedono un semplice **rendiconto**: questo strumento ha carattere esclusivamente **finanziario** e registra i movimenti in entrata e in uscita al fine di evidenziare un avanzo o un disavanzo di gestione. Si consiglia comunque di accompagnare sempre il rendiconto finanziario con una **relazione illustrativa delle entrate e delle uscite** in modo da fornire una lettura contabile dell'attività dell'associazione il più completa e veritiera possibile.

Occorre evidenziare che vi sono **due norme** particolari che **obbligano le associazioni di promozione sociale** a tenere un **bilancio completo** (stato patrimoniale e conto economico) derivante da scritture contabili in partita doppia:

- l'art. 20-bis del DPR 600/1973 obbliga le associazioni di promozione sociale che siano **Onlus di opzione, con introiti annuali superiori a 51.645,69** a tenere obbligatoriamente il libro giornale ed il libro inventari, nonché a redigere il bilancio;
- la Legge n. 80/2005 "più dai meno versi" obbliga le associazioni di promozione sociale che siano Onlus di opzione e quelle iscritte nel registro nazionale dell'Associazionismo **che ricevono le speciali erogazioni liberali** disciplinate da tale norma a redigere il bilancio pena l'impossibilità di concedere le agevolazioni in capo ai donatori.

2. Un'Associazione di Promozione Sociale deve necessariamente chiudere il bilancio in pareggio?

È opportuno rilevare che il **divieto di distribuzione degli utili tra i soci**, tipico di ogni associazione senza scopo di lucro, non implica che il bilancio risulti in pareggio o addirittura in disavanzo. Il bilancio, infatti, può opportunamente presentare un avanzo di gestione dell'esercizio: quello che importa è che tale avanzo **non sia distribuito tra i soci** come avverrebbe in una impresa ma reinvestito e utilizzato per il raggiungimento del fine associativo.

Quello che, dunque, viene **escluso** dalla normativa è il **lucro soggettivo**, cioè dei singoli associati, e non anche quello oggettivo dell'associazione.

3. Come si approva il bilancio o il rendiconto di un'Associazione di Promozione Sociale?

La **procedura di approvazione** del bilancio o del rendiconto, in generale, rispetta questi passaggi:

1. preparazione della bozza del bilancio da parte del Consiglio Direttivo o, laddove presente, del tesoriere;
2. approvazione della bozza da parte del Consiglio Direttivo che lo accompagna con una relazione;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) stende una propria relazione dove afferma che il bilancio è conforme ai documenti e alle scritture contabili e risponde alle prescrizioni di legge e di statuto;
4. l'Assemblea dei soci approva il bilancio, la relazione del Consiglio Direttivo e, se esiste, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'approvazione da parte dell'assemblea dei soci riunita in sede ordinaria rende **definitivi e non più modificabili** sia il bilancio sia i documenti a esso collegati. Il termine di approvazione è di solito fissato all'interno dello statuto e, comunque, **non deve andare oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale**, che corrisponde all'anno solare salvo diversa indicazione nello statuto. Il bilancio approvato **resta agli atti** dell'ente in libera consultazione per i soci e non deve essere depositato presso alcun Ufficio.

Per le associazioni di promozione sociale iscritte nel **Registro dell'Associazionismo**, come già visto, l'ufficio preposto richiede ogni anno la riformulazione dei dati di bilancio all'interno della **scheda per il mantenimento**

dei requisiti secondo un proprio schema contabile al fine di effettuare un **controllo periodico** sulla conformità delle entrate e delle uscite che l'associazione ha registrato.

4. Quali registri contabili deve tenere un'Associazione di Promozione Sociale?

Abbiamo visto che un'associazione di promozione sociale, dovendo redigere e approvare ogni anno un bilancio o un rendiconto, ha una serie di **obblighi contabili di natura civilistica** che variano a seconda della configurazione soggettiva assunta e dal tipo di attività concretamente svolta (se solo istituzionale e/o se anche commerciale). Innanzitutto, è opportuno sottolineare che le **rilevazioni contabili** (cioè la registrazione delle operazioni eseguite dall'associazione) non si devono limitare a una mera elencazione di numeri ma devono costituire un **valido supporto operativo** per la buona gestione dell'associazione al fine di:

- informare gli amministratori, gli organi direttivi e i soci sull'andamento della gestione;
- informare i terzi che hanno rapporti con l'ente;
- assolvere gli obblighi di bilancio imposti dal Codice Civile, dalla Legge 383/2000 e dal D.Lgs. 460/1997;
- assolvere agli obblighi statutari che, a seconda di quanto deciso in sede di costituzione, potrebbero prevedere l'obbligo di tenuta di una specifica forma contabile;
- assolvere al dovere etico della trasparenza, tipico di un ente no profit.

Alla base di una corretta tenuta della contabilità vi è dunque il rispetto di alcuni **principi fondamentali**, ovvero:

- le registrazioni devono essere effettuate in **modo chiaro**;
- le operazioni devono essere annotate **in base alla cronologia** del loro manifestarsi;
- le contabilizzazioni devono essere **veritiere e corrette**.

La **documentazione** relativa alle varie operazioni inerenti l'attività dell'associazione deve essere **conservata** per 10 anni.

Possiamo definire come **strumenti di contabilità elementare** quelli che un'associazione di promozione sociale può mettere in atto al fine di supportare

la propria attività amministrativa. Non potendo essere in questa pubblicazione, esaurienti rispetto ad organizzazioni specifiche, ci si propone di fornire le informazioni di base affinché un'associazione di piccole dimensioni sia in grado di tenere una contabilità ordinata e di redigere correttamente il documento finale di sintesi.

Il registro (o libro) di cassa ha lo scopo di seguire quotidianamente il flusso di denaro, in entrata e in uscita dell'associazione determinandone il saldo giornaliero: detto importo deve trovare corrispondenza con la consistenza di denaro giacente presso l'associazione. La tenuta del registro di cassa è molto semplice essendo sufficiente un normale libro contabile a due colonne (o a tre se si vuole evidenziare il saldo) nel quale annotare:

- data dell'operazione;
- descrizione della operazione;
- nella colonna di sinistra (convenzionalmente chiamata "dare" o "entrate") le entrate in denaro;
- nella colonna di destra (convenzionalmente chiamata "avere" o "uscite") le uscite in denaro.

È importante ricordare che tutte le uscite devono essere documentate da validi giustificavi quali, per esempio, fatture, ricevute e scontrini.

Il registro (o quaderno) di banca è lo strumento per annotare cronologicamente tutti i movimenti bancari: la tenuta di questo strumento permette di conoscere in ogni momento la consistenza delle disponibilità bancarie e di verificare la corretta corrispondenza dei movimenti evidenziati dall'estratto conto rilasciato dall'istituto bancario.

Il registro di prima nota è da tenersi quale "brogliaccio" nel quale evidenziare gli eventi contabili ogni volta che si verificano al fine di poterli successivamente riportare in contabilità. In questo registro andranno indicati i dati derivanti da entrate o da uscite, tenendo separate le voci che si riferiscono alla cassa da quelle che si riferiscono alla banca. Il saldo cassa e il saldo banca evidenziano in qualsiasi momento la situazione di questi due conti: è necessario verificare periodicamente la corrispondenza di tale situazione con i contanti presenti nella cassa dell'associazione e la corrispondenza del conto di banca con l'estratto conto bancario, verificando così l'esattezza e la quadratura della contabilità.

Gli scadenziari: anche un'associazione di promozione sociale può avere esigenza di tenere monitorato l'andamento dei crediti e dei debiti associativi perciò potrebbe essere opportuno dotarsi di uno scadenziario attivo e di uno

passivo nel quale indicare la data di scadenza dei crediti e dei debiti.
Il libro degli inventari: si tratta dello strumento che permette la ricognizione fisica di elementi significativi presenti nel patrimonio dell'associazione. Questa operazione viene di solito effettuata alla chiusura del periodo di gestione ma potrebbe essere fatta anche durante altro periodo qualora il consiglio direttivo o il responsabile amministrativo ne ravveda la necessità.

Non vi è obbligo, ma soltanto una mera facoltà, **di vidimare i registri contabili** presso un notaio o il Registro Imprese o l'Agenzia delle Entrate.

5. Quale metodo contabile deve utilizzare un'Associazione di Promozione Sociale?

La scelta del metodo contabile e la conseguente individuazione del documento di sintesi, dipendono dal livello di analiticità delle informazioni di cui l'associazione intende disporre per sé e per i soggetti esterni che interagiscono con l'associazione medesima.

Le rilevazioni contabili possono essere effettuate seguendo il **criterio di cassa** (entrate e uscite) oppure quello di **competenza temporale** (costi e ricavi).

Utilizzando il **criterio di cassa**, le scritture contabili riportano le entrate e le uscite incassate e pagate nell'esercizio: il momento della registrazione coincide con il manifestarsi di ogni incasso o pagamento dell'associazione.

Con il **criterio di competenza temporale**, invece, i ricavi e i costi vengono registrati nel momento in cui si manifestano le operazioni indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. Sono, infatti, registrati nell'anno come costi le somme impegnate (pagamenti e promesse di pagamento, ovvero debiti) e come ricavi le somme accertate (incassi e somme non ancora ricevute ma già destinate, ovvero crediti).

6. Quando è necessario utilizzare il criterio di competenza temporale?

L'utilizzo del **criterio di cassa** ha il difetto di **rilevare solo i fatti finanziari** e non anche quelli economici e patrimoniali che potrebbero essere rilevanti pur non essendosi ancora manifestati dal punto di vista finanziario: tra questi, ad esempio, i crediti ed i debiti di ogni genere non ancora incassati o pagati nell'esercizio finanziario ma relativi alla gestione (ad esempio fatture per utenze a cavallo d'anno) oppure i beni immobilizzati posseduti dall'associazione (ad esempio ambulanze e mezzi di soccorso, arredi, computer…). All'aumento delle dimensioni dell'associazione aumenta anche la mole di informazioni da gestire e quindi cambia il tipo di contabilità da adottare.

La tenuta della contabilità basata sul criterio della **competenza temporale** (metodo della partita doppia) permette di redigere agevolmente il bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. La scelta della partita doppia basata sul criterio di competenza trova fondamento nella sua capacità di:

- redigere una **contabilità molto più completa**,
- tenere, con i dovuti accorgimenti, un **unico registro contabile** (libro giornale) dove effettuare le rilevazioni dell'Associazione,
- redigere un bilancio **più dettagliato**.

Si consiglia alle associazioni di promozione sociale di utilizzare il **metodo della partita doppia solo se** al loro interno sono presenti persone con **competenze contabili** ovvero laddove il Consiglio Direttivo scelga di affidare a un professionista la tenuta della contabilità.

SEZIONE SECONDA
Aspetti particolari

1. Un'Associazione di Promozione Sociale può effettuare RACCOLTE FONDI? ..... pag. 47
2. Quali sono gli OBBLIGHI CONSEGUENTI a una RACCOLTA FONDI? ..... pag. 48
3. Le Associazioni di Promozione Sociale sono tenute a rispettare gli ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA PRIVACY? .. pag. 48
4. Cosa deve fare un'Associazione di Promozione Sociale per quanto riguarda la SICUREZZA, in TEMA DI PRIVACY? ..... pag. 50
5. Cosa TUTELA la SIAE? ..... pag. 51
6. Quali sono gli OBBLIGHI VERSO LA SIAE per un'Associazione di Promozione Sociale? ..... pag. 52
7. Un'Associazione di Promozione Sociale può svolgere ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO? ..... pag. 53
8. Quali sono gli adempimenti per un'Associazione di Promozione Sociale che organizza LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA? ..... pag. 54
9. Esistono delle AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI INTRATTENIMENTI? ..... pag. 56

SEZIONE SECONDA
Aspetti particolari

1. Un'Associazione di Promozione Sociale può effettuare raccolte fondi?

L'art. 2 del D.Lgs. 460/97 ha previsto un'apposita disciplina fiscale per tutti gli enti senza scopo di lucro (quindi anche per le associazioni di promozione sociale) che nell'ambito delle loro attività organizzano delle **manifestazioni pubbliche** con l'intento di sensibilizzare i cittadini e raccogliere fondi per realizzare le attività associative.
L'esenzione dalle imposte compete però a condizione che si tratti di raccolte fondi svolte **occasionalmente** (massimo due o tre all'anno) in occasione di **particolari circostanze** quali celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, e deve inoltre trattarsi di **eventi pubblici**, cioè di proposte rivolte a tutti e non solo ai soci.
Gli eventi possono svolgersi anche **su più giornate**, in ogni caso sarà bene che l'associazione qualifichi esplicitamente questa attività sempre come "**raccolta pubblica occasionale di fondi**".

In queste occasioni, in ottica di autofinanziamento, è consentito che le associazioni possano **vendere beni** (come ad esempio gadgets promozionale o il classico "sacchetto delle arance") ovvero **servizi** (come alimenti e bevande ma anche biglietti di un concerto o di una manifestazione teatrale) purché il **prezzo** fatto pagare ai sovventori sia di **modico valore**.

2. Quali sono gli obblighi conseguenti a una raccolta fondi?

L'art. 8 del D.Lgs. 460/97, a prescindere dall'entità dei fondi raccolti, ha introdotto l'**obbligo per tutte le associazioni che pongono in essere raccolte pubbliche di fondi** di rendicontare singolarmente ed analiticamente in **un apposito e separato rendiconto** le entrate e le uscite relative alla raccolta.
Il documento dovrà essere compilato (indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e dovrà essere accompagnato da una **relazione illustrativa** che ne chiarisca gli aspetti più rilevanti al fine di garantire la massima trasparenza sull'utilizzo dei fondi raccolti. Tale prospetto, che è esente dall'imposta di bollo, deve essere conservato in un apposito registro le cui pagine devono essere numerate progressivamente.

Con circolare n. 59 del 31/10/2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la **relazione illustrativa** deve indicare, oltre all'importo dei fondi raccolti risultanti dalla documentazione attestante i singoli versamenti, anche le somme effettivamente destinate alle attività ed ai singoli progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata effettuata.
Nessuna norma, invece, prevede un'espressa approvazione di tali rendiconti da parte dell'assemblea dei soci: si ritiene comunque opportuno, a scarico delle responsabilità degli amministratori, citare tali documenti nel verbale dell'assemblea facendoli risultare visti e approvati dai soci.

3. Le Associazioni di Promozione Sociale sono tenute a rispettare gli adempimenti previsti per la privacy?

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il **codice sulla privacy**, adottato con d.lgs. n. 196/2003, che ha sostituito la Legge n. 675/1996: il codice regola il trattamento di dati personali (vale a dire qualunque operazione che si riferisce ad un dato personale effettuata anche manualmente) effettuato da chiunque si trovi nel territorio dello Stato. Per **dato personale** si intende qualunque informazione relativa a una persona fisica, giuridica, ente o associazione: sono dunque dati personali le generalità di una persona ma anche il codice fiscale o il bilancio di un'associazione.

Premesso quindi che anche le **associazioni** devono osservare le prescrizioni contenute nel codice sulla privacy dal momento che nello svolgimento della loro attività trattano numerosi dati personali (come ad esempio gli indirizzi degli associati), per favorirne le attività, il legislatore ha notevolmente **semplificato gli adempimenti** cui esse sono tenute in materia di privacy. Anche se gli adempimenti variano a seconda delle finalità e delle modalità del trattamento nonché della tipologia dei dati trattati, in linea generale per la maggior parte delle associazioni si può affermare che gli **adempimenti minimi** si possano sintetizzare come segue.

- **Informativa:**
  Prima di iniziare la raccolta dei dati, l'associazione deve fornire all'interessato (il soggetto cui si riferiscono i dati) un'informativa che offre notizie circa le finalità e le modalità del trattamento; i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o i soggetti che in qualità di responsabili o incaricati possono venire a conoscenza dei dati personali, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti che può esercitare l'interessato; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto; gli estremi identificativi del titolare del trattamento e, se designato, del responsabile.
- **Consenso:**
  L'associazione deve acquisire dall'interessato il consenso, documentato per iscritto, al trattamento dei dati personali. Vi sono però alcuni **casi tassativamente previsti dal codice sulla privacy** in cui non sussiste la necessità di raccogliere dall'interessato il consenso al trattamento dei dati personali comuni, come ad esempio quando il consenso è necessario per l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge o da un regolamento.
  Un'importante deroga al principio della necessità di richiedere il consenso per il trattamento dei dati personali comuni è prevista quando il trattamento del dato, con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato dall'associazione per il perseguimento di scopi determinati e individuati dallo statuto, e si riferisca ad associati che hanno contatti regolari con l'associazione.
  Il consenso scritto dell'interessato è, invece, sempre richiesto nel caso di trattamento di dati sensibili o nelle ipotesi di comunicazione del dato all'esterno dell'associazione (ad esempio comunicazione del dato ad altra associazione) o di diffusione del medesimo (ad esempio pubblicazione di un dato su una rivista o su Internet).

4. Cosa deve fare un'Associazione di Promozione Sociale per quanto riguarda la sicurezza in tema di privacy?

L'art. 31 del codice sulla privacy impone ai titolari del trattamento (e dunque alle associazioni stesse) di adoperarsi affinché i **dati personali** oggetto di trattamento siano **custoditi e controllati** (mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza) in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Nel caso di trattamenti con strumenti elettronici sono previste diverse misure minime di sicurezza, come ad esempio l'utilizzo di apposite password. Se, invece, i trattamenti sono effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, si devono osservare altre misure minime di sicurezza, tra cui l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati.

Il **documento programmatico sulla sicurezza** (DPS) è un documento che va redatto annualmente entro il 31 marzo, contenente informazioni circa l'analisi dei rischi cui sono soggetti i dati trattati e le misure adottate per garantire l'integrità, la disponibilità e la protezione dei dati. Questo documento va redatto **soltanto dalle associazioni che effettuano il trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari con strumenti elettronici**: se i dati sensibili o giudiziari sono trattati esclusivamente con strumenti cartacei non occorre dotarsi di DPS.

Ai sensi del codice sulla privacy, il titolare del trattamento di dati sensibili deve acquisire, oltre che il consenso scritto dell'interessato, anche la **previa autorizzazione del Garante** ma per le **associazioni** è stata emanata un'**autorizzazione generale** che autorizza gli organismi di tipo associativo al trattamento dei dati sensibili, senza necessità che questi promuovano specifica richiesta al Garante. In linea generale, quindi, le associazioni non sono a tenute a notificare previamente al Garante il trattamento di dati personali cui intendono procedere, se non quando la notifica riguarda le associazioni a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale che trattano dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica.

L'**inosservanza** delle norme sulla privacy determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi più gravi anche di sanzioni penali, oltre l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente cagionato a terzi.

L'**interessato**, cioè il soggetto che fornisce i dati personali, ha diritto di conoscere l'origine dei dati; le finalità e le modalità del trattamento; l'identità del titolare e del responsabile; l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati. Ha, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione dei dati e può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano e al trattamento effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario.

5. Cosa tutela la SIAE?

Il **diritto d'autore** è tutelato giuridicamente qualora un'opera presenti i seguenti **caratteri identificativi essenziali**:

- **originalità**, cioè l'idoneità dell'opera a essere individuata rispetto ad altre consimili. L'opera deve quindi contenere un'impronta distintiva della personalità dell'autore e non costituire la riproduzione di opere già pubblicate;
- **concretezza**, cioè la conoscibilità esteriore della stessa. L'opera deve costituire un prodotto concreto (non necessariamente tangibile), idoneo a essere pubblicato e riprodotto;
- **protezione**, cioè l'essere ascrivibili fra una di quelle attività protette dall'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le **opere protette da diritto** sono:

- opere letterarie, drammatiche, e religiose;
- opere e composizioni musicali;
- opere coreografiche e pantomimiche;
- opere di scultura, pittura, disegno, incisione e similari arti figurative, inclusa la scenografia;
- disegni e opere di architettura;
- opere cinematografiche;
- opere fotografiche;
- programmi per computer;
- banche dati;
- opere collettive costituite da parti che abbiano carattere di creazione autonoma;
- operazioni di carattere creativo su di un'opera stessa che non arrechino pregiudizio all'opera originale.

Le **tariffe** sono di **consultazione complessa** e non è, quindi, possibile analizzare in questa sede le possibili combinazioni tra il tipo di spettacolo e il locale in cui viene effettuato, anche perché a volte le tariffe variano a seconda dell'interpretazione data dalla varie filiali della SIAE. **Il permesso**, comunque, va richiesto non solo nei casi di intrattenimento organizzato, ma **anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita** purché sia prevista l'utilizzazione di repertorio tutelato dalla SIAE.

6. Quali sono gli obblighi verso la SIAE per un'Associazione di Promozione Sociale?

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un ente la cui funzione primaria consiste nella **tutela del diritto d'autore** di modo che all'autore di un'opera e al suo editore venga corrisposto un **compenso** in seguito a pubblica rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione, registrazione e radiodiffusione di opere artistiche, letterarie, teatrali, musicali, radiofoniche, televisive, ecc. Il compenso deve essere quindi corrisposto per **qualsiasi forma** di utilizzazione e in **qualsiasi luogo** avvenga, salvo gli specifici casi indicati dalla legge nei quali l'utilizzazione dell'opera è libera (come il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d'opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, entro certi limiti).
Di conseguenza anche un'associazione di promozione sociale che intende effettuare **spettacoli o intrattenimenti** (anche se occasionali) durante i quali vengono utilizzate opere dell'ingegno, deve chiedere alla SIAE un **permesso** o **certificato** diverso a seconda del tipo di evento.

Gli amministratori che intendono organizzare manifestazioni spettacolistiche e intrattenimenti devono pertanto recarsi all'ufficio SIAE competente per territorio e compilare la **dichiarazione di inizio attività**, previa costituzione di un'idonea garanzia sotto forma di versamento in contanti o fideiussione bancaria se l'importo è rilevante (il deposito varia a seconda dello spettacolo e dei titoli d'ingresso). Successivamente viene rilasciato dalla SIAE l'**atto autorizzatorio** e da ultimo vengono **pagati i diritti d'autore** dall'associazione.

7. Un'associazione di promozione sociale può svolgere attività di intrattenimento?

La disciplina vigente prevede a carico delle associazioni che realizzano forme di spettacolo e/o di intrattenimento il pagamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** e dei diritti d'autore. Innanzitutto occorre specificare che:

- le **attività di intrattenimento** (quelle caratterizzate in modo prevalente dall'aspetto ludico, di puro divertimento, che comporta una partecipazione attiva del soggetto all'evento, il quale, ad esempio, gioca o danza) sono soggette sia ad imposta di intrattenimento sia a IVA ai sensi dell'art. 74 comma 6 del DPR 633/1972;
- le **attività di spettacolo** (quelle di mera rappresentazione di un fatto che comportano prevalentemente una partecipazione passiva dello spettatore che guarda l'evento così come gli viene rappresentato da un cantante o da un artista) sono soggette al regime IVA ordinario ai sensi dell'art. 4-quater del DPR 633/1972.

La **base imponibile** su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti per un'associazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 60/1999 "…è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso (biglietti) di cui agli artt. 6 e 6bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'Iva in quanto dovuta".
Costituiscono altresì base imponibile:

- gli aumenti dei prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico,
- i corrispettivi delle cessioni e prestazioni di servizi accessorie (ad es. consumazioni obbligatorie),
- l'ammontare degli abbonamenti, i proventi da sponsorizzazione, la cessione dei diritti radiotelevisivi, i contributi e i proventi connessi da chiunque elargiti,
- i diritti di prevendita.

Occorre però specificare che:

a) i soggetti che esercitano attività di minima importanza e attività soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre non assoggettate (ricavi anno precedente inferiori o uguali a 25.822,84€) possono determinare forfetariamente l'imposta sugli intrattenimenti nel 50% dei proventi conseguiti;

b) nel caso di intrattenimenti organizzati dalle associazioni a favore dei propri soci, oltreché dalle voci indicate sopra, l'imposta sugli intrattenimenti si applica:
   - sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'associazione ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
   - sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, se l'associazione svolge anche altre attività.

8. Quali sono gli adempimenti per un'Associazione di Promozione Sociale che organizza lotterie, tombole e pesche di beneficenza?

Se nei loro spettacoli le associazioni di promozione sociale organizzano anche delle lotterie, tombole e pesche di beneficenza, in generale gli **adempimenti da rispettare** sono:

- **comunicazione** (almeno 30 giorni prima dell'evento) al Prefetto e al Sindaco del Comune dove verrà effettuata l'estrazione (salvo che i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all'interno di circoli privati);
- **ritenuta sui premi** pari al 10% del valore dei premi vinti (non si effettua quando i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all'interno di circoli privati). Non è necessario rivalersi della ritenuta sui vincitori; vi è soltanto l'obbligo di effettuare il relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura della manifestazione;
- **tassa di lotteria**, abolita dal 1 gennaio 1998, è stata sostituita da una **imposta sostitutiva** pari al 20% del valore dei premi acquistati dall'organizzatore senza assoggettamento ad IVA (salvo che i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all'interno di circoli privati).

In particolare:

Lotterie:

- I biglietti devono essere costituiti a matrice e venduti esclusivamente entro il territorio della provincia dove si svolge l'evento;
- Il valore dei biglietti venduti non deve comunque superare l'importo complessivo di 51.645,69€;

- Alla comunicazione al Prefetto e al Sindaco deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo dei biglietti, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- Prima dell'estrazione un rappresentante dell'organizzazione provvederà ad annullare i biglietti invenduti. Al momento dell'estrazione potrà essere presente un rappresentante del Sindaco;
- I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili: non possono mai essere dati premi in denaro e titoli.

Tombole:

- La vendita delle cartelle, anche in numero illimitato, deve avvenire nel Comune di svolgimento della tombola e nei Comuni limitrofi;
- Il valore dei premi non deve comunque superare l'importo di euro 12.911,42€;
- Alla comunicazione al Prefetto e al Sindaco deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo delle cartelle, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- È richiesto il versamento preventivo di una cauzione in favore del Comune, pari al valore dei premi promessi, luogo di esposizione dei premi;
- Prima dell'estrazione un rappresentante dell'organizzazione provvederà ad annullare le cartelle invendute. Al momento dell'estrazione potrà essere presente un rappresentante del Sindaco;
- Entro 30 giorni dall'estrazione, dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori, per poter ottenere lo svincolo della cauzione.

Pesche o banchi di beneficenza:

- La vendita dei biglietti deve avvenire nel Comune di svolgimento della pesca;
- I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili diversi da denaro e titoli;
- Il ricavato dei biglietti venduti non deve comunque superare il valore complessivo di euro 51.645,69€;
- Al momento dell'estrazione un rappresentante dell'organizzazione provvederà a controllare il numero di biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo apposito verbale, copia del quale andrà trasmessa al prefetto.

9. Esistono delle agevolazioni in materia di intrattenimenti?

L' art. 5 del DPR 640/1972, modificato dal D.lgs. 60/1999, prevede un'**agevolazione** per le attività di intrattenimento e per le altre tipologie di attività i cui introiti sono destinati ad **Enti Pubblici** e alle **Onlus**, per essere utilizzati da questi a fini di beneficenza. Naturalmente questa normativa è estendibile anche alle associazioni di promozione sociale nel caso in abbiano ottenuto il riconoscimento come Onlus di opzione. In tali casi la **base imponibile è ridotta al 50%** se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- gli intrattenimenti organizzati a tale scopo non superino le **dodici giornate** di attività nel corso dell'anno;
- la destinazione di almeno i **due terzi degli incassi**, al netto delle spese e delle imposte, venga riservata all'**ente beneficiario**;
- l'organizzatore presenti all'ufficio accertatore la dichiarazione di effettuazione dell'attività dalla quale risulti la **finalità di beneficenza**;
- venga redatto un **apposito rendiconto**, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973, indicante le entrate e le spese in relazione a ciascuna iniziativa.

Ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del DPR 640/1972 e dell'art. 23 del D.Lgs. 460/1997, sono **esenti da imposta sugli intrattenimenti** le attività di intrattenimento, elencate nella Tabella allegata al DPR 640/1972, se svolte dalle Onlus nonché dalle associazioni di promozione sociale:

- in modo occasionale;
- in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- se ne viene data preventiva comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.

SEZIONE TERZA
Riferimenti legislativi e documentazione

1. CODICE CIVILE: le Associazioni ..... pag. 59
2. Legge n. 383/2000 ..... pag. 64
3. Legge Regionale n. 1/2008 ..... pag. 80
4. Testo Unico delle Imposte sui Redditi ..... pag. 87
5. DPR n. 633/7972 ..... pag. 94
6. Fac simile di DOMANDA DI ISCRIZIONE al registro delle Associazioni di Promozione Sociale ..... pag. 98
7. Fac simile ATTO COSTITUTIVO ..... pag. 102
8. Fac simile STATUTO tipico Associazione di Promozione Sociale ..... pag. 104
9. Fac simile di VERBALE ASSEMBLEA ..... pag. 112
10. Fac simile DOCUMENTO per RIMBORSO SPESE ..... pag. 116
11. PROMEMORIA sui principali ASPETTI GIURIDICI e FISCALI relativi alle attività svolte dalle Associazioni di Promozione Sociale ..... pag. 118
12. Riferimenti e indirizzi utili ..... pag. 122

SEZIONE TERZA
Riferimenti legislativi e documentazione

1. CODICE CIVILE (estratto)

CAPO II - Delle associazioni e delle fondazioni

14. Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. […]

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa.

17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni e eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

18. Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

19. Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultino dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

21. Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

23. Annullamento o sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti da terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto

l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impegnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

24. Recesso ed esclusione degli associati.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. [...]

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. [...]

27. Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

28. Trasformazione delle fondazioni. [...]

29. Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento

dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a tale divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

30. Liquidazione.

Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

31. Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro i quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

33. Registrazione delle persone giuridiche.

In ogni provincia è istituito in pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

34. Registrazione di atti.

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

35. Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

37. Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquisiti con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

38. Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

2. LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 383 “DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE”

CAPO I - Disposizioni generale

1. Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

2. Associazioni di promozione sociale.

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento,

a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Atto costitutivo e statuto.

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

4. Risorse economiche.

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

5. Donazioni ed eredità.

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

6. Rappresentanza.

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

CAPO II
Registri e osservatori dell'associazionismo

Sezione I - Registri nazionale,regionali e provinciali

7. Registri.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

8. Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali.

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale

o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

9. Atti soggetti ad iscrizione nei registri.

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

10. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionle, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

11. Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale.

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

12. Funzionamento e attribuzioni.

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
   a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
   b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
   c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
   d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
   e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
   f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
   g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
   h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
   i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

13. Fondo per l'associazionismo.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

14. Osservatori regionali.

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui alcomma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Collaborazione dell'ISTAT.

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

16. Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato.

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

17. Partecipazione alla composizione del CNEL.

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
   "1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e dell organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

CAPO III
Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni

Sezione I - Prestazioni degli associati

18. Prestazioni degli associati.

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

19. Flessibilità nell'orario di lavoro.

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II - Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

20. Prestazioni in favore dei familiari degli associati.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

21. Imposta sugli intrattenimenti

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

22. Erogazioni liberali.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13-bis:1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
   "i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)";

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)”;

b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente: GUIDA ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - 2005 “c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;

c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”.

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

23. Tributi locali.

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

24. Accesso al credito agevolato e privilegi.

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

25. Messaggi di utilità sociale.

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".

26. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

27. Tutela degli interessi sociali e collettivi.

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
   a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
   b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

28. Accesso al Fondo sociale europeo.

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

29. Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

30. Convenzioni.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

32. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   "b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;".
3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

CAPO IV
Disposizioni finanziarie

33. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2008 N. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" (estratto).

CAPO III
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo

14. Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.
2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività, che, rivolte sia ai soci che alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui ai capi II e V del presente testo unico.
5. I benefici previsti dalle norme del presente capo non sono cumulabili con contributi e agevolazioni previsti dalle disposizione del presente testo unico e di altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

15. Requisiti delle associazioni.

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi le associazioni aventi gli scopi previsti dall'articolo 14, a condizione che:
   a) non abbiano fine di lucro;
   b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;

c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci.

16. Registri provinciali e registro regionale delle associazioni.

1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.
2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi:
   a) le associazioni di carattere regionale;
   b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.
3. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 383/2000.
4. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali.

17. Iscrizione nei registri provinciali e regionale.

1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
   a) che abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale;
   b) che operino da almeno un anno;
   c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'articolo 14;
   d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati;
   e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
2. I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.
3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'articolo 16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane.
4. La domanda di iscrizione nei registri è presentata:
   a) al Presidente della provincia per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1;
   b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2.
5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:
   a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
   b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
   c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;

d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

6. La Regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.
7. La provincia invia copia del registro provinciale al Presidente della Regione.
8. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al Presidente della provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.
9. Ogni due anni, la Regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.
10. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

18. Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale.

1. La Regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.
3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego dell'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

19. Interventi per la promozione dell'associazionismo.

1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:
   a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;
   b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le altre istituzioni locali.
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

20. Disposizioni applicative e attività di vigilanza.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza.
2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.

21. Programma e interventi della Regione.

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente capo, adotta, con provvedimento del Consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.
2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi.
3. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la Regione contribuisce in misura tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento.
4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.
5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.

22. Conferenza regionale dell'associazionismo.

1. La Giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale.
2. La conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.
3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione, da presentare alla conferenza regionale.

23. Formazione degli operatori.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 14 coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.
2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province.

24. Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.

1. La Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 21, commi 2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i progetti di cui all'articolo 21, comma.
2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'articolo 21, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all'articolo 21, comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.
3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.
4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'articolo 21, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.
5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.

25. Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli 17, 18, 19 e 21, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), la Giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti all'applicazione della presente legge.
3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all'articolo 16.

4. TUIR - TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DPR N. 917/86 - (ESTRATTO)

art. 15

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
   (omissis... i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis.

art. 100

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
   (... omissis...)
   l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

art. 143

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
   a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
   b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

art. 144

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

art. 145

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 58, 59, 86, 88, 89 e 90:
   a) attività di prestazioni di servizi:
      1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15%;
      2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25%;
   b) altre attività:
      1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 105;
      2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15%.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del period d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

art. 146

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, l somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

art. 147

1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

art. 148

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altreassociazioni che svolgono la medesima attività e

che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nè per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
   a) gestione di spacci aziendali e di mense;
   b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
   c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
   d) pubblicità commerciale;
   e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonchè da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
   a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
   b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
   c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
   d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
   e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
   f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

art. 149

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
   a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
   b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
   c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
   d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

art. 150

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

5. DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633 (estratto)

Articolo 4. Esercizio di imprese.

1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
   1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;
   2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
   a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati;
   b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
   c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
   d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
   e) trasporto e deposito di merci;
   f) trasporto di persone;
   g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
   h) servizi portuali e aeroportuali;
   i) pubblicità commerciale;
   l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

   Non sono invece considerate attività commerciali:
   - le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti;
   - la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;
   - la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;
   - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
   - le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Non sono considerate inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6 lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata o registrata:
   a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative svolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

8. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

6. FACSIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Provincia di Varese
Settore Politiche Sociali
Ufficio Terzo Settore
Piazza Libertà, 1
21100 - Varese

Alla Struttura responsabile della tenuta del Registro Provinciale dell'Associazionismo di Varese

Oggetto: Domanda di iscrizione nella Sezione F - Associazioni di Promozione Sociale del Registro Provinciale dell'Associazionismo Provincia di Varese

Il sottoscritto _____

in qualità di Presidente/Legale rappresentante di

- ☐ Associazione riconosciuta
- ☐ Associazione non riconosciuta
- ☐ Movimento
- ☐ Gruppo
- ☐ suo Coordinamento o Federazione
- ☐ suo Coordinamento o Federazione
- ☐ suo Coordinamento o Federazione
- ☐ suo Coordinamento o Federazione

denominata _____
con sede in _____ CAP _____ Prov. ___ Tel. _____
fax _____ Cod. Fisc _____
e-mail (DATO OBBLIGATORIO AI FINI DELL'ISCRIZIONE) _____

C H I E D E

l'iscrizione dell'Associazione di Promozione Sociale al Registro Regionale dell'Associazionismo – Sezione F – Associazioni di Promozione Sociale (L.R. 1/2008) del Registro Provinciale dell'Associazionismo Provincia di Varese.
A tale scopo dichiara:

1. l'Associazione è stata costituita in data _____ nel Comune di _____ (VA);
2. l'Associazione opera da almeno un anno;
3. l'Associazione è in possesso dei requisiti soggettivi e statutari previsti dagli artt. 2 e 3 della L. 383/2000;

4. l'Associazione è dotata di regolare atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio;
5. l'Associazione svolge attività di utilità sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività nel territorio regionale in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, nei seguenti ambiti di intervento:

A) SOCIALE/CIVILE - RICERCA ETICA E SPIRITUALE
- Tutela e promozione del valore della vita umana
- Promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia
- Tutela e promozione dei diritti dei minori
- Tutela della salute psico-fisica e della sicurezza
- Promozione principio di autodeterminazione tutela dei diritti umani e civili
- Attività e valorizzazione cultura e ruolo delle donne nella società e nel lavoro
- Ricerca etica e spirituale

B) CULTURALE
- Promozione sviluppo cultura, ricerca, formazione, educazione anche multietnica
- Promozione della tradizione della cultura popolare lombarda; attività musicali
- Promozione della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso come fondamentale esperienza individuale e collettiva

C) AMBIENTALE
- Tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
- culturale, religioso e artistico

D) RELAZIONI INTERNAZIONALI
- Promozione della cooperazione internazionale
- Promozione del rapporto con i lombardi residenti all'estero
- Promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati

E) SPORT/TEMPO LIBERO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
- Attività sportive e ricreative
- Tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale

- Attività svolte al sostegno e all'animazione del mondo giovanile e/o della terza età
- Promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione

F) ALTRE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE ex art.1 comma 1 e 2 L.383/2000
- specificare _____

6. l'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

7. Nello statuto dell'Associazione emergono i seguenti elementi previsti dall'art. 3 della legge 383/2000:
   - denominazione e oggetto sociale
   - attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
   - assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette
   - obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
   - norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative
   - criteri di ammissione e di esclusione degli associati e loro diritti e obblighi
   - obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
   - modalità di scioglimento dell'associazione
   - obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale

Allega la seguente documentazione:

1. Copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrata all'Ufficio del Registro competente per territorio.
2. Relazione sull'attività svolta nell' anno precedente e su quella in programma sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale sottoscritto dal legale rappresentante e bilancio di previsione.
4. Elenco nominativo delle cariche sociali.

5. Elenco nominativo dei soci oppure la consistenza numerica dell'Associazione.
6. Fotocopia del codice fiscale.
7. Elenco delle sedi operative esistenti sul territorio regionale, che attesti l'attività effettiva svolta in almeno due Province o in almeno tre Comunità Montane (solo per iscrizione al Registro Regionale dell'Associazionismo).

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e sue successive modificazioni, ivi compresa la comunicazione integrale dei dati stessi per il loro trattamento, nei limiti di legge, da parte dei Centri di Servizio della Lombardia di cui alla legge 266/91. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo 196/2003.

In fede.

Il Presidente

(firma autografa e timbro)

Data _____

7. FACSIMILE ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In data _____ presso _____ a _____ in via _____ n. ___
si sono riuniti i seguenti signori:

1. Sig. _____ nato a _____ il _____
   residente a _____ via _____ n. ___ cittadino italiano; C.F _____ ;
2. Sig. _____ nato a _____ il _____
   residente a _____ via _____ n. ___ cittadino italiano; C.F _____ ;
3. Sig. _____ nato a _____ il _____
   residente a _____ via _____ n. ___ cittadino italiano; C.F _____ ;
4. ecc

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/00 denominata "_____".

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - L'associazione ha sede in _____ via n. _____ .

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di _____ .
A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo, è apartitica ed aconfessionale.

Art. 6 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo statuto che gli stessi sottoscrivono e approvano e che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di associazione di promozione sociale.

Art. 7 - I presenti soci fondatori approvano che, per il primo anno, l'importo della quota associativa a favore dell'associazione sia stabilito in € _____ costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 8 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. _____ membri. L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei Presidente nella persona del Sig. _____ e del Consiglio Direttivo a comporre il quale vengono inoltre eletti i signori:

1. _____
2. _____
3. _____ ecc...

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 codice civile.

Art. 9 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere e Segretario verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione dei Consiglio Direttivo.

Art.10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento degli ulteriori adempimenti necessari. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre _____.

Luogo, data _____

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

8. FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con sede in... l'associazione di promozione sociale denominata "_____" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2. L'associazione "_____", più avanti chiamata per brevità semplicemente associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità: ...

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: ...

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
5. il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di

mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo mail o avviso affisso nella sede sociale almeno 7 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; bilancio/rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 25. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 26. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'associazione.
I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il bilancio/rendiconto economico finanziario dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio/rendiconto economico finanziario preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Luogo, data _____

Firma di tutti i soci fondatori (o soltanto del presidente e del segretario in caso di versione statutaria successiva alla prima)

9. FACSIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA

(da scrivere sul libro verbali assemblea dell'associazione)

In data [giorno – mese – anno, in lettere] alle ore ___ si riunisce, presso la sede sociale in [Comune – Provincia – Indirizzo completo], l'Assemblea [straordinaria/ ordinaria], in prima/seconda convocazione, dei soci dell'associazione di volontariato [denominazione completa], per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. decisione su eventuali ricorsi da Soci radiati perché morosi e/o inattivi;
2. modifica degli artt. [numeri] dello Statuto Sociale;
3. relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti e Rendiconto Consuntivo [anno];
4. rendiconto Preventivo [anno];
5. scadenza mandato Consiglio Direttivo;
6. scadenza mandato Collegio Sindacale;
7. scadenza mandato Collegio dei Probiviri;
8. nomina nuovo Consiglio Direttivo;
9. nomina nuovo Collegio Sindacale;
10. nomina nuovo Collegio dei Probiviri;
11. varie ed eventuali.

Sono presenti n° [ ] soci aventi diritto di voto (parte direttamente e parte per delega), su un totale di n° [ ] soci aventi diritto di voto, tutti i Consiglieri, tutti i Sindaci e tutti i Probiviri.

L'Assemblea chiama a fungere da Presidente il socio sig. [nome] e da Segretario il socio sig. [nome].
Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci, di tutti i Consiglieri, di tutti i Sindaci e di tutti i Probiviri, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede agli astanti se è presente qualche socio che ricorre contro la propria espulsione. Si fa avanti il socio espulso per condotta riprovevole continuata. Il Presidente del Collegio dei Probiviri uscente allora riferisce quanto segue: "…" ; il socio ribatte quanto segue: "…". Entrambe le deposizioni sono state messe a verbale dal Segretario. A questo punto vengono fatti uscire dalla sala tutti i membri del Collegio dei Probiviri, tutti i membri del Consiglio Direttivo

ed il socio. Con l'allontanamento di queste persone viene temporaneamente modificato il Quorum per la decisione. L'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera con n° [ ] voti favorevoli al ricorrente, n° [ ] voti contrari e n° [ ] voti astenuti, su un totale di n° [ ] votanti, per [decisione dell'assemblea]. A questo punto Probiviri, Consiglieri e socio vengono fatti rientrare e viene loro letta la decisione di espellere il socio [oppure di riammettere il socio, previo solenne rimprovero e sollecitazione di non ricaderci, aumentando così il "quorum" per le decisioni degli altri punti dell'ordine del giorno].

Il Presidente fa presente all'Assemblea l'utilità di modificare gli articoli dello Statuto, come da bozza di cui dà lettura. Dopo ampio dibattito, l'assemblea straordinaria delibera all'unanimità [oppure "con n° ... soci favorevoli, n° ... soci contrari e n° ... soci astenuti , di modificare i suddetti articoli, come risulta dallo Statuto aggiornato che viene allegato al presente Verbale e del quale fa parte integrante.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente dà lettura della Relazione e del Rendiconto Consuntivo [anno], nonché del Rendiconto Preventivo per l'esercizio appena trascorso, che era stato approvato dalla precedente Assemblea ordinaria; il Presidente del Collegio Sindacale uscente dà lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci. Dopo breve discussione le Relazioni ed il Rendiconto vengono approvati all'unanimità dall'Assemblea Ordinaria [oppure con n. Soci favorevoli, n. ... soci contrari, n. ... soci astenuti], che inoltre delibera, sempre all'unanimità [oppure "con n soci favorevoli, n soci contrari, soci astenuti] di riportare a nuovo l'avanzo di gestione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente dà quindi lettura del Rendiconto Preventivo [anno], spiegando all'Assemblea le linee guida per l'anno in corso. L'Assemblea. dopo breve discussione approva alla unanimità [oppure "con n. .... soci favorevoli, n. .... Soci contrari, n. .... Soci astenuti] il Rendiconto Preventivo. Il socio [nome] chiede che venga messo a verbale quanto segue: "[dichiarazione]".

Il Presidente fa presente che sono scadute tutte le cariche sociali per cui si impone la nomina dei nuovi Organi sociali. L'Assemblea, dopo breve discussione, ringrazia per l'opera sin qui svolta.
Il Presidente fa presente che si sono candidati i soci [nomi dei candidati] per le cariche del Consiglio Direttivo, i soci [nomi dei candidati] per le cariche del Collegio Sindacale, nonché i soci [nomi dei candidati] per le cariche del Collegio dei Probiviri.

A questo punto il Segretario distribuisce a tutti i soci un foglietto sul quale scrivere i nomi dei candidati prescelti, nonché i rispettivi Organi. Ultimata la votazione e raccolti i foglietti, il Segretario nonché i soci [nomi], con le mansioni di scrutatori, fanno la conta.
Infine il Presidente dà lettura del risultato delle votazioni.

Per la nomina a Consigliere hanno ottenuto i seguenti voti:
_____ n° ____ voti;
_____ n° ____ voti;
ecc
Vengono pertanto nominati Consiglieri i soci: [elenco dei soli eletti] I suddetti nominati accettano.

Per la nomina a Sindaco hanno ottenuto i seguenti voti:
_____ n° ____ voti;
_____ n° ____ voti;
ecc
Vengono pertanto nominati Sindaci i soci: [elenco dei soli eletti] I suddetti nominati accettano.

Per la nomina a Probiviro hanno ottenuto i seguenti voti:
_____ n° ____ voti;
_____ n° ____ voti;
ecc
Vengono pertanto nominati Probiviri i soci: [elenco dei soli eletti] I suddetti nominati accettano.

A questo punto i membri dei tre Organi testé formati si riuniscono, ognuno per proprio conto, in seduta in seno all'Assemblea e, dopo breve discussione, decidono all'unanimità di ripartire così le cariche: [elenco nominativi e rispettive cariche].

A richiesta del socio [nome], viene posto all'attenzione dell'Assemblea il presente problema: "[dichiarazione o spiegazione del problema]". Dopo breve discussione l'Assemblea delibera all'unanimità [oppure con n° ... soci favorevoli, n° ... soci contrari, n° ... soci astenuti], quanto segue: "[decisione assembleare].

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore [ore], previa redazione della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all'unanimità [o con i voti contrari, favorevoli, etc...].

Luogo, data _____

IL SEGRETARIO [firma] IL PRESIDENTE [firma]

10.FACSIMILE PER IL RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

Cognome: _____ Nome: _____ Data di nascita: _____
Luogo di nascita: _____
Residenza: Via/Viale/Piazza _____ , n° _____ CAP _____
CITTÀ _____ PROV. DI VA
Tel./ Cell.: _____ C.F.: _____

Spett. le Associazione _____
Via/Viale/Piazza _____ , n° _____
CAP _____ CITTÀ _____
C.F.: _____

Oggetto: Liquidazione spese documentate sostenute per conto dell'associazione _____, in riferimento al progetto concernente _____, effettuate nel periodo decorrente dal _____ al _____ per la complessiva somma di € _____ (scrivere in lettere), come da lettera di incarico del

Spese di viaggio documentate:

Mezzo	Itinerario Km. A/R	Spesa
Auto		€
Treno		€
Altri eventuali mezzi		€

Totale spesa viaggio documentate € _____

Spese varie:

_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

Totale spese varie € _____

N° ricevute _____ allegati spese di viaggio
N° scontrini _____ allegati spese varie

TOTALE SPESE SOSTENUTE € _____

Luogo, data _____

Firma del volontario _____

Per ricevuta
Firma del Presidente dell'associazione o del Segretario ottoscritto

11. PROMEMORIA SUI PRINCIPALI ASPETTI GIURIDICI E FISCALI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Con il presente promemoria si vogliono chiarire alcuni aspetti legati allo svolgimento della corretta attività prevista per queste categorie di enti.

Le associazioni, essendo enti senza scopo di lucro, **si caratterizzano per avere come oggetto esclusivo o comunque principale** l'esercizio di **attività ideali** di qualunque natura esse siano: sociali, civili, culturali, ambientali e così via. Alla luce di ciò, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro dell'Associazionismo, l'associazione può continuare correttamente a qualificarsi **ente non commerciale** solo se la sua **attività istituzionale** (vale a dire quella essenziale per realizzare gli scopi primari) è di **natura ideale e non commerciale**. E' di fondamentale importanza evidenziare nello Statuto l'**assenza del fine di lucro** che differenzia le associazioni, in quanto enti non profit, dai soggetti lucrativi quali le società piuttosto che le cooperative: questo comporta che, a fine esercizio, **potrà essere presente un eventuale avanzo di gestione che però dovrà essere necessariamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nello statuto, senza essere distribuito fra gli associati nemmeno in forme indirette**.

Dal punto di vista fiscale si sottolinea che la **non commercialità delle attività** di un'associazione (da cui come detto discende la possibilità di mantenere l'iscrizione al relativo Registro) è determinata sulla base di **parametri oggettivi** che prescindono sia dalle motivazioni degli associati sia dalle finalità che gli stessi in concreto perseguono: in sostanza, la **qualificazione delle entrate come non commerciali** dipende esclusivamente dalla **forma** (non possono essere prestazioni di servizi, organizzati in forma di impresa) e dal **contenuto** (presenza di un corrispettivo) **delle attività svolte**.

Purtroppo non esistono regole universali per qualificare in **modo automatico** un ente come non commerciale (in quanto è sempre necessaria una **valutazione globale delle attività svolte** dall'associazione), ma sicuramente **per non perdere il requisito della non commercialità** l'ente deve sempre tener presente alcuni **parametri**:

- le immobilizzazioni relative all'attività commerciale non devono essere prevalenti rispetto alle restanti attività;

- i ricavi derivanti da attività commerciali non devono essere prevalenti rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- i redditi derivanti da attività commerciali non devono essere prevalenti rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- le componenti negative inerenti all'attività commerciale non devono essere prevalenti rispetto alle restanti spese.

Oltre ai parametri sopra indicati, **l'eventuale attività commerciale di un'associazione non può mai risultare fine a se stessa** ma deve sempre essere **di sostegno e strumentale all'attività istituzionale** ed esercitata esclusivamente al fine di reperire i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che, come già ricordato, **rimangono di natura non economica**. Ai fini fiscali, si precisa infatti che l'**attività esterna delle associazioni**, cioè quella resa nei confronti non degli associati ma dei terzi, così come **le pubblicità e le sponsorizzazioni**, non rientrano nella sfera di applicazione delle norme agevolative e, per l'associazione, costituiscono quindi **reddito tassabile** sia ai fini dei redditi sia ai fini IVA.

Dal punto di vista economico le associazioni possono trarre le **risorse** per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, **svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali**;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Qualora l'associazione abbia **proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati** (lettera f), per fruire delle disposizioni fiscali di favore dell'art. 148 del TUIR ai fini dei **redditi** e dell'art. 4 del DPR n. 633/72 ai fini **IVA**, occorre che queste attività non costituiscano lo scopo associativo ma siano **svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria** al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Se volessimo esemplificare questo concetto si potrebbe affermare che la legge non ritiene ammissibile la costituzione di un'associazione esclusivamente al fine di organizzare servizi a pagamento quali sono i corsi di formazione: i servizi, infatti, devono essere soltanto uno **strumento a sostegno e supporto dell'attività istituzionale** che resta di natura ideale (ad esempio la promozione della cultura).

A questo proposito evidenziamo che l'**articolo 30** del decreto-legge n. 185/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/09, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto per le associazioni l'**onere di comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali**. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con apposito modello, ancora in fase di approvazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità stabilite con lo stesso provvedimento. La norma ha finalità fiscali e risponde a reali **esigenze di controllo** che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l'**acquisizione di informazioni** necessarie a garantire che i regimi tributari diretti a incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. L'intento è di **acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo** con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche e di contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico (come avviene per quegli enti che associano indistintamente una pluralità di soggetti solo per fruire delle agevolazioni fiscali o che vengono costituti unicamente per dare lavoro ai soci).

In tema di lavoro ricordiamo che le associazioni si devono basare **prevalentemente** sulle attività prestate in forma gratuita dai **volontari**: soltanto in **caso di necessità** possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche ricorrendo a propri associati. Per esemplificare, il caso di necessità potrebbe essere dato dall'esigenza di avere una persona che **organizzi** le attività dei volontari (una segretaria presente in sede tutti i giorni) ovvero che **qualifichi** le stesse da un

punto di vista professionale (uno psicologo che tiene un corso di formazione). **Ricordiamo inoltre che, in base alla *ratio* della legge, la prevalenza del lavoro non deve essere commisurata sull'attività di coloro che complessivamente sono soci dell'associazione ma esclusivamente su quella dei volontari**. Naturalmente, nel caso in cui l'associazione si avvalga di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, dovrà eseguire tutti gli **adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali** (apertura posizione INPS e INAIL e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc), al pari di ogni altro datore di lavoro.

Dal punto di vista amministrativo le **cariche associative** devono essere **totalmente elettive e prevalentemente gratuite** e la **struttura dell'associazione** deve essere **democratica**: nello specifico questa ultima previsione implica una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative (es. criteri di ammissioni ed esclusione dei soci) volte a garantire l'effettività del rapporto escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli associati, maggiori d'età, il diritto di elettorato attivo e passivo.

Sotto il profilo civilistico, infine, la legge non impone per le associazioni l'obbligo di tenuta di particolari **libri sociali** né il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di promozione sociale. In ogni caso si ritiene assolutamente indispensabile, sia per ragioni di trasparenza che per il rispetto dei principi ispiratori della legge, la tenuta di un **registro soci**, di un **registro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea e uno del consiglio direttivo**, oltre che del Collegio dei Revisori e dei Probiviri qualora tali organi risultino costituiti.

12. RIFERIMENTI E INDIRIZZI UTILI

PROVINCIA DI VARESE

Assessorato alle Politiche Sociali

Ufficio Terzo Settore
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
Tel.: 0332 - 252.792 oppure 0332 - 252.673
Fax: 0332 - 252.793
E mail: terzosettore@provincia.va.it
Web: www.provincia.va.it

REGIONE LOMBARDIA

- **Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale**
  Palazzo Lombardia
  Piazza Città di Lombardia, 1 - 20100 Milano
  Tel.: 02 - 67.65.3611 oppure 02 - 67.65.6998
  E mail: sergio_camardella@regione.lombardia.it
  Web: www.regione.lombardia.it
- **Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Presidenza**
  Palazzo Lombardia
  Piazza Città di Lombardia, 1 - 20100 Milano
  Tel.: 02 - 67.65.5200
  E mail: gabriella_stoppani@regione.lombardia.it
  Web: www.regione.lombardia.it

CESVOV

Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese

Via Brambilla, 15 - 21100 Varese
Tel.: 0332 - 293.001
E mail: varese@cesvov.it
Web: www.cesvov.it

AGENZIA ENTRATE - VARESE

Via C. Frattini, 1 - 21100 Varese
Tel.: 0332 - 298.411
E mail: dp.varese@agenziaentrate.it
Web: www.agenziaentrate.gov.it

SIAE - VARESE
Società Italiana degli Autori ed Editori
Via Staurenghi, 37 - 21100 Varese
Tel.: 0332 - 285.286
E mail: varese@siae.it
Web: www.siae.it

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE
Ex Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
Via Rovello, 6 - 20121 Milano
Tel.: 02 - 85.86.87.1
Web: www.agenziaterzosettore.it

Grafica: **HAGAM** - Gallarate (Varese)
Stampa: **Ciemme srl** - Cinisello Balsamo

PROVINCIA di VARESE

Assessorato Politiche Sociali
Terzo Settore
Via Valverde, 2 - 21100 I Varese
terzosettore@provincia.va.it
www.provincia.va.it